

Ufficio legale

REG. Z B SGNT
Spec. Data M. Cron. 128
Frac. anticipate
Spec. Post. Anticipate
L'Ufficio: Giustizia R/3

COMUNE DI BAGHERIA
95013 PALERMO
17 FEB 2014
POSTE IN ARRIVO
Firma

AVVOCATURA DELLO STATO - PALERMO
(Cont. 1184/14)

**CONTE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA - PALERMO**

Ricorso con istanza di sospensione ex art. 55 c.p.

per **Ministero dell'economia e delle Finanze** (C.F. 80226750588), in persona del Ministro *pro tempore*, organicamente patrocinato dall'Avvocatura dello Stato del Distretto di Palermo (C.F. 80027950825; p.e.c.: **ads_pa@mailcert.avvocaturastato.it**; telefax n. 091-527080), presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, domicilia

contro

il **Comune di Bagheria** (C.F. 81000170829), in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la sede comunale,

per l'annullamento, previa sospensione,

- della delibera n. 182 in data 27.11.2013 della Giunta Municipale del Comune di Bagheria, pubblicata il 19.12.2013 nel sito Internet denominato **www.finanze.it**, con cui veniva aumentata - per l'anno d'imposta 2013 - l'aliquota addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, co. 3, D.Lgs. n. 360/1998, dallo 0,30 allo 0,80;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

FATTO

Il Comune di Bagheria, con deliberazione della Giunta Municipale n. 182 del 27.11.2013, stabiliva l'aumento dell'addizionale comunale IRPEF, per l'anno 2013, dallo 0,30 allo 0,80.

In data 19.12.2013, il Comune di Corleone inseriva i dati relativi alla predetta delibera sul sito Internet denominato **www.finanze.it** del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione, avvenuta lo stesso giorno con protocollo n. 30244, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.

Il Dipartimento delle Finanze, con nota del 20.12.2013 prot. n. 30353/2013, rilevato che la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale era stata disposta con delibera di Giunta comunale, ossia con provvedimento adottato da un organo incompetente - trattandosi di competenza devoluta al

0661
17 FEB 2014

17 FEB 2014
9999

Consiglio comunale –, invitava il Comune di Corleone a revocare, ai sensi dell'art. 21 *nonies* L. n. 241/1990, la delibera in esame.

Ciò nondimeno, il Comune rimaneva inerte, non dando alcun segno di resipiscenza; donde il presente gravame che si affida alle seguenti ragioni di

DIRITTO

Illegittimità della deliberazione n. 182/2013 della Giunta comunale di Bagheria per incompetenza - Carenza di potere – Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'articolo 1 comma 3 del D.Lgs n. 360/1998 e s.m.i., dell'art. 52, co. 2, D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - Violazione dell'art. 23 Cost.

Preliminarmente, per quanto concerne la legittimazione attiva alla proposizione dell'odierna impugnativa da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, giova osservare che, a norma dell'art. 52, co. 2 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, *"i regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale ... al Ministero delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ... Il Ministero delle Finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti agli organi di giustizia amministrativa"*.

Relativamente al caso di specie, giova osservare che il Comune di Bagheria, in data 19.12.2013, ha inserito nel sito internet del Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione dei dati relativi all'addizionale comunale IRPEF, da applicarsi per l'anno d'imposta 2013, la delibera della Giunta Municipale n. 182 del 27.11.2013, con cui stabilito l'applicazione dell'imposta in questione per l'anno 2013, modificando in aumento le misure dello stesso tributo adottate per l'anno 2012.

Il Dipartimento delle Finanze ha provveduto alla pubblicazione della delibera in questione sul proprio sito internet con nota di "rilievo"; inoltre, come anticipato in narrativa, ha invitato il Comune a revocare tale provvedimento, stante il palese vizio d'incompetenza della Giunta Municipale, con nota n. 30353 del 20.12.2013.

Sul punto, non si può fare a meno di rilevare che la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF rientra nella competenza esclusiva del consiglio comunale e non della giunta, come si evince dalle

modifiche introdotte dall'art. 1, co. 142, lett. 4), della L. 27.12.2006 n. 296, che ha sostituito l'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

Con la nuova formulazione, il legislatore ha puntualizzato che i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF esclusivamente facendo ricorso allo strumento regolamentare, da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Tale disposizione normativa, rubricata "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", consente agli enti locali di disciplinare con regolamento le proprie entrate, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione di quegli aspetti che attengono alla individuazione e definizione delle singole fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

L'adozione del regolamento, ai sensi della lettera f) dell'art. 42, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), è demandata alla competenza del consiglio comunale.

Sicché, qualora l'addizionale comunale sia già stata oggetto di istituzione a seguito dell'entrata in vigore di deliberazioni pregresse, solo nel caso di eventuali variazioni di aliquote o di introduzione della menzionata soglia di esenzione, gli enti locali dovranno nuovamente procedere a deliberare un nuovo regolamento, di competenza del consiglio comunale quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune.

Stante il dedotto vizio d'incompetenza, si pone l'esigenza per l'Amministrazione finanziaria di impugnare la delibera suindicata, per ottenerne la caducazione.

*** ** *

Istanza di sospensione

In uno con il presente gravame, la ricorrente Amministrazione ritiene che sussistano pure i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensiva della delibera n. 182/2013 della Giunta Municipale di Bagheria.

Sul *fumus boni iuris*, non è il caso di indugiare oltre, essendo più che manifesta la legittimità del provvedimento per il vizio d'incompetenza sopra evidenziato.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, è d'uopo osservare che l'applicazione della delibera in esame, produrrebbe fin da subito i suoi effetti

ai fini del calcolo e del pagamento del saldo per l'anno d'imposta 2013 e dell'acconto per il 2014.

Infatti, a norma dell'art. 1, co. 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 360/1998, è previsto che *"relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi l'acconto dell'addizionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta ... e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo"*, assumendo l'aliquota *"nella misura vigente nell'anno precedente ..."*.

Inoltre, come dispone il secondo periodo di cui al comma 5 sopracitato, *"il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal mese successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le trattenute sono versate nel mese di dicembre"*.

Secondo tale meccanismo e tale tempistica, i sostituti d'imposta effettueranno nei confronti dei contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Bagheria, a partire dal mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio (che generalmente sono operate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento o, al più, entro i primissimi mesi dell'anno successivo a quello di riferimento e, quindi, a partire dal mese di dicembre del 2013 o, al più, dai primi mesi del 2014), le trattenute per il pagamento del saldo dell'addizionale dovuta per l'anno 2013, per un numero massimo di undici rate mensili.

E' fondamentale precisare che tali trattenute, in mancanza di sospensione del provvedimento contestato, sono state già effettuate dai sostituti d'imposta dal mese di dicembre 2013 e per i successivi mesi nei confronti dei contribuenti residenti nel Comune in questione sulla base della delibera contestata.

Per i motivi e le ragioni sopra compendiate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come sopra rappresentato e difeso, chiede, pertanto, che

VOGLIA L'ON.LE T.A.R.

- sospendere, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., il provvedimento impugnato;




- indi e nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento suindicato.

Vinte le spese e gli onorari di giudizio.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il contributo unificato, dovuto nella misura fissa di €. 650,00, va prenotato a debito ex art. 158, co. 1, lett. a), D.P.R. n. 115/2002, essendo ricorrente un'amministrazione dello Stato.

Palermo, 12 febbraio 2014.

Giacomo Ciani
avvocato dello Stato



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto alle notifiche presso l'UNEP della Corte d'Appello di Palermo, su istanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappr.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato del Distretto di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81 è domiciliato, ho notificato una copia conforme dell'atto che precede al Comune di Bagheria, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la sede comunale in Corso Umberto I, mediante il servizio postale



MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R.
PALERMO 13 FEB 2014
Dott. BONA FRANCESCA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO - PALERMO